

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO REGIONALE DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORE DEI CONTI DELLA REGIONE. MODALITÀ' PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E L'ESTRAZIONE A SORTE TRA GLI ISCRITTI.**

*(Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 luglio 2013, n. 52)*

**(Testo vigente al 19 aprile 2024)**

**Art. 1**

(Elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti)

1. Il Consiglio regionale provvede alla formazione e tenuta dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione, istituito con l'articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), di seguito denominato elenco.

**Art. 2**

(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco)

1. Possono essere iscritti nell'elenco coloro che siano in possesso:
  - a) della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
  - b) di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR nell'Adunanza dell'8 febbraio 2012 della Sezione delle Autonomie.
2. *Omissis*<sup>1</sup>

**Art. 3**

(Cause di esclusione e incompatibilità)

1. Non possono essere iscritti all'elenco e, se iscritti, sono cancellati dallo stesso, coloro i quali non sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Sono esclusi dall'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.<sup>2</sup>
2. Non sono compatibili con l'incarico di componente del Collegio dei revisori:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Comma abrogato dal numero 1), della lettera a) del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 5 novembre 2013, n. 75.

<sup>2</sup> Comma sostituito dalla lettera a), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058.

<sup>3</sup> Alinea modificata dalla lettera b), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058.

- a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  - b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  - c) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
3. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una delle condizioni ostantive di cui ai commi 1 e 2, il revisore dei conti è dichiarato decaduto dal Consiglio regionale. <sup>4</sup>

#### **Art. 4**

(Presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco)

1. La domanda d'iscrizione nell'elenco è presentata al Consiglio regionale del Lazio a seguito di avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito del Consiglio regionale, secondo le modalità ivi indicate. <sup>5</sup>
2. Nella domanda di iscrizione devono essere specificati gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti previsti all'articolo 2. <sup>6</sup>
3. Il candidato deve, in particolare, attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2. <sup>7</sup>
4. *Omissis* <sup>8</sup>
5. Della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 è data notizia, per estratto, su tre testate giornalistiche a prevalente diffusione regionale nonché sulle pagine del sito internet del Consiglio regionale.

---

<sup>4</sup> Comma modificato dalla lettera c), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058.

<sup>5</sup> Comma modificato dalla lettera d), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058.

<sup>6</sup> Comma modificato dalla lettera e), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058.

<sup>7</sup> Comma sostituito dalla lettera f), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058.

<sup>8</sup> Comma abrogato dalla lettera g), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058.

**Art. 5**  
(Commissione)

*Omissis*<sup>9</sup>

**Art. 6**<sup>10</sup>  
(Contenuto e modalità di pubblicazione dell'elenco)<sup>11</sup>

1. La struttura competente in materia di nomine verifica il possesso dei requisiti di iscrizione di cui all'articolo 2 e provvede alla formazione dell'elenco riportando i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:
  - a) il nome e il cognome;
  - b) il luogo e la data di nascita;
  - c) la residenza;
  - d) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali.<sup>12</sup>
  
2. L'elenco è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico, ad eccezione dei dati di cui al comma 1, lettere b) e c), nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati personali da pubblicare, sul sito del Consiglio regionale, con effetti di pubblicità legale ai sensi della normativa vigente.<sup>13</sup>

**Art. 7**  
(Tenuta dell'elenco)

1. L'elenco è tenuto presso la struttura competente in materia di nomine.<sup>14</sup>
  
2. I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modifica intervenuta successivamente alla domanda di cui all'articolo 4.
  
3. La struttura competente in materia di nomine acquisisce periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno le dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3 ai fini della verifica circa la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'eventuale presenza di cause di esclusione e di incompatibilità, di cui all'articolo 34 della l.r. 4/2013, dei revisori dei conti.<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> Articolo abrogato dalla lettera a) del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 settembre 2016, n. 115.

<sup>10</sup> Articolo modificato dalla lettera b) del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 settembre 2016, n. 115.

<sup>11</sup> Rubrica sostituita dalla lettera h), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058.

<sup>12</sup> Comma modificato dalla lettera i), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058.

<sup>13</sup> Comma sostituito dalla lettera l), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058.

<sup>14</sup> Comma modificato dal numero 1), della lettera c) del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 settembre 2016, n. 115.

<sup>15</sup> Comma da ultimo sostituito dalla lettera m), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058 e precedentemente modificato dal numero 2), della lettera c) del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 settembre 2016, n. 115.

4. Ogni qualvolta si debba procedere al rinnovo dell'intero organo, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco da parte di nuovi soggetti, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

#### **Art. 8**<sup>16</sup>

(Estrazione a sorte dei nominativi)

1. Il Consiglio regionale, in apposita seduta, procede all'estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui articolo 1.
2. In un'urna sono inseriti i numeri progressivi attribuiti a ciascun candidato secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 6. Un consigliere segretario provvede all'estrazione di tre numeri, corrispondenti ai tre membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti.<sup>17</sup>
3. Il Segretario generale del Consiglio presente all'estrazione, verificata la regolarità della medesima, abbina ciascun numero estratto al nominativo del candidato corrispondente. Al fine di garantire la parità di genere, qualora i tre candidati estratti appartengano al medesimo genere, si considera non utile, ai fini della composizione del collegio, il numero corrispondente al candidato terzo estratto. In tal caso, il consigliere segretario estrae ulteriori numeri fino all'estrazione del candidato appartenente al genere non rappresentato. Il Segretario generale, di volta in volta, verifica l'appartenenza degli estratti al relativo genere.
4. Terminata l'estrazione dei membri effettivi si procede con quella dei due membri supplenti. A tal fine si provvede al reinserimento nell'urna dei numeri eventualmente estratti e non utili ai fini della nomina dei membri effettivi. Quindi un consigliere segretario estrae due numeri corrispondenti ai due membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti. Qualora questi ultimi appartengano al medesimo genere, si considera non utile ai fini della composizione del collegio, il numero corrispondente al candidato secondo estratto. In tal caso, fino all'estrazione del candidato appartenente al genere non rappresentato e ai fini della corretta composizione del collegio, si applica la procedura di cui al comma 3.
5. La procedura di cui al presente articolo è seguita, nel rispetto del principio di parità di genere, anche qualora debba procedersi alla sostituzione di uno o più membri del Collegio dei revisori dei conti.

#### **Art. 9**

(Nomina dei revisori)

1. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti estratti a sorte ai sensi dell'articolo 8.
- 1 bis La struttura competente in materia di nomine comunica tempestivamente la nomina ai soggetti interessati i quali provvedono a far pervenire al Consiglio regionale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione:
  - a) la dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;

---

<sup>16</sup> Articolo sostituito dal punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 dicembre 2020, n. 169.

<sup>17</sup> Comma modificato dalla lettera n), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058.

- b) la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza di cause di esclusione o di incompatibilità di cui all'articolo 3;
- c) l'avvenuta rimozione dell'eventuale sussistenza di una causa di esclusione o di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2. <sup>18</sup>

1 ter Nel caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1bis o della mancata rimozione delle eventuali cause di esclusione o di incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1bis, il nominato si intende rinunciatario alla nomina. Il Consiglio procede ad una nuova estrazione a sorte tra gli iscritti nell'elenco e alla conseguente nomina. <sup>19</sup>

1 quater La struttura competente in materia di nomine procede a verificare, relativamente ai nominati, la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 e a verificare l'assenza di cause di esclusione e di incompatibilità. <sup>20</sup>

2. La deliberazione di cui al comma 1 e le risultanze delle verifiche di cui al comma 1 quater sono trasmesse al Presidente della Regione ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 26, comma 1, della l.r. 4/2013. <sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Comma inserito dalla lettera o), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058.

<sup>19</sup> Comma inserito dalla lettera o), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058.

<sup>20</sup> Comma inserito dalla lettera o), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058.

<sup>21</sup> Comma modificato dalla lettera p), punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2024, n. U00058.